

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E  
COORDINATA  
DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I  
COMUNI DI:  
SILVI E PINETO**

**ART. 30 Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267**

L'anno duemilaundici, il giorno 23 (ventitre), del mese di giugno presso l'Ufficio territoriale di Governo – Prefettura di Teramo, sono personalmente comparsi :

Comune di **Silvi (TE)** in persona del Sindaco pro-tempore Gaetano Vallescura nato a Silvi il 07.08.1962, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - Via Garibaldi - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 32 del 25 maggio 2011, esecutiva, codice fiscale 00175740679;

**Comune di Pineto Pineto (TE)** in persona del Sindaco pro-tempore Luciano Monticelli, nato a Pineto il 30 aprile 1959 , domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale - Via Milano - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 24 del 24 maggio 2011, esecutiva, codice fiscale 00159200674;

PREMESSO CHE

- I Comuni di Pineto e di Silvi a seguito di incontri istituzionali hanno ravvisato l'assoluta necessità di dare al servizio di polizia municipale una maggiore identità territoriale, prevedere la presenza di un responsabile unico che consentirebbe di meglio organizzare il controllo sul territorio;
- La legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale 7.3.1986 n. 65



prevede all'art. 1 che i Comuni possono gestire il servizio di Polizia

Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;

Visto l'art. 30 del D.lgs 267/2000;

Vista la legge 7.3.1986 n. 65;

Vista la L.R. 2 agosto 1997 n. 83,

Vista la deliberazione di C.C. del Comune di Pineto n. : 24 del 24 maggio

2011 delibere di consiglio,

Vista la deliberazione di C.C. del Comune di Silvi n. 32 del 25 maggio

2011;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione,

tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, si stipula quanto segue:

#### **Art. 1-Oggetto**

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 dell'art. 1 comma 1 e 2 della legge

7.3.1986 n. 65, e dell'art.13 della L.R. 2 agosto 1997 , n°83, ha per

oggetto la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Municipale.

Tale gestione si esplicita attraverso la riunione funzionale dei Corpi dei

singoli comuni nel Corpo intercomunale denominato "Polizie Locali del

Cerrano Pineto-Silvi", di seguito denominato PLC.

#### **Art. 2-Finalità**

La gestione associata dei servizi di polizia municipale costituisce lo

strumento sinergico mediante il quale gli Enti convenzionati assicurano

l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti i

servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo omogeneo dei servizi

sull'intero territorio.



La presente convenzione ha lo scopo di perseguire le seguenti finalità:

1) **realizzare la gestione coordinata del servizio**, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, adottando un unico regolamento del Corpo intercomunale, allegato alla presente convenzione, ed uniformando atti, comportamenti e metodologie di intervento;

2) **garantire il costante e organizzato presidio del territorio** degli Enti Convenzionati nell'esercizio dell'attività di vigilanza, esercitandola attraverso l'espletamento coordinato e comune dei servizi di Polizia Municipale nei termini previsti dalla normativa vigente;

3) **predisporre aggiornamenti ed implementazioni tecnologiche** anche attraverso lo studio e la ricerca di finanziamenti comunitari, statali, regionali e provinciali;

L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

La collaborazione viene esercitata attraverso l'espletamento unitario dei servizi di P.M. previsti dalla Legge n.° 65/1986 e dalla Legge Regionale n° 83/1997, da esercitarsi sull'intero territorio dei Comuni di Pineto e Silvi, entrambi appartenenti alla provincia di Teramo.

Gli orari di servizio e l'impiego tecnico-operativo del personale nonché l'uso dell'attrezzatura di servizio, comprese quelle acquistate in convenzione, saranno stabiliti dal Comandante responsabile del servizio in armonia con gli indirizzi generali ex art. 15 della L.R. 83/97, impartiti nei



	limiti della presente convenzione.	
	Per le finalità di cui alla presente convenzione, viene conferito al Comune	
	di Pineto il ruolo di referente e coordinatore.	
	<b>Art. 3-Durata</b>	
	La durata della convenzione è stabilita <b>in 7 (sette) anni</b> a decorrere dalla	
	data di stipula del presente atto.	
	Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate	
	con conformi deliberazioni dei Consigli degli Enti sottoscrittori.	
	Ai comuni associati non è consentito il recesso parziale dalla presente	
	convenzione.	
	La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza,	
	mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari, dagli Enti	
	aderenti.	
	<b>Art. 4-Funzioni ed ambito territoriale</b>	
	La gestione associata di servizi assicura l'esercizio delle funzioni di Polizia	
	Locale conformemente a quanto previsto dall'art.6 della L.R. 83/97, ed	
	agli artt.3 e 5 della L.65/86.	
	Gli enti firmatari della presente convenzione, attribuendo primaria	
	importanza alla sicurezza dei cittadini ed al rispetto dell'ordine, si	
	impegnano ad attribuire alle PLC esclusivamente i compiti previsti nelle	
	fonti normative citate nel comma precedente ed in quelle comunque legate	
	all'ordine ed alla sicurezza. A tal fine gli Enti si impegnano ad eliminare	
	le attribuzioni di diversa natura e competenza.	
	L'ambito territoriale per i servizi e le attività di Polizia Municipale è	
	individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente	

convenzione.

Fanno parte della PLC tutti gli appartenenti alle dotazioni organiche, che rimangono comunque distinte, dei corpi dei comuni aderenti in servizio all'atto della stipula della seguente convenzione, e coloro che verranno assunti in periodi successivi dai due Enti con la qualità di appartenente alla Polizia Locale .


L'ambito territoriale di cui all'art.5, comma 5° della Legge n° 65/1986 (*porto dell'arma*) è individuato nel territorio dei Comuni sottoscrittenti la presente convenzione.

#### **Art. 5-Organizzazione del Servizio e personale**

Le funzioni di cui agli articoli precedenti, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il servizio, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, sono dirette ed attuate dal Comandante dell'Ente referente e coordinatore che è individuato in sede di prima applicazione nel Comandante in carica presso il Comune di Pineto, stante la vacanza del posto in organico presso il Comune di Silvi.

Questo individua la figura di Vice Comandante, secondo le prescrizioni previste dal regolamento.

A regime la nomina del comandante del Corpo intercomunale è conferita con decreto del Sindaco del Comune di Pineto d'intesa con l'organismo di cui all'art. 6, al soggetto che riveste il grado superiore fra il personale della gestione associata.



Il Comandante le PLC può altresì individuare responsabili di procedimento, assegnando la responsabilità di fasi sub-procedimentali o di adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.



Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere posti in essere nei confronti del personale costituente l'ufficio in argomento, si conviene sull'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti medesimi con gli enti associati e si pattuisce che il rapporto organico degli addetti all'ufficio venga posto in essere con l'ente Comune di rispettiva appartenenza, mentre è istaurato nei confronti dei Comuni convenzionati il rapporto funzionale delle unità medesime.

Pertanto il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, il rapporto funzionale viene sviluppato secondo le intese del presente atto.

Gli addetti al servizio in argomento sono in ogni caso sottoposti all'autorità del Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano ad operare.

Gli addetti alle attività delle PLC, conformemente a quanto previsto dall'art.4 della L.R. 83/97, e dall'art.9 della Legge n° 65/1986 sono tenuti ad eseguire esclusivamente le direttive impartite dai superiori gerarchici appartenenti alle PLC.

La gerarchia interna del Corpo è individuata con atto del Comandante, che

	deve tener conto della fascia contrattuale di appartenenza.	
	Atti e accertamenti relativi ai servizi di gestione associata sono formalizzati quali atti delle PLC . Il servizio di presidio del territorio è posto in essere nell'ottica della equa distribuzione dello stesso sulle due realtà comunali, fatta eccezione per eventi occasionali, straordinari e calamitosi.	
	I proventi da sanzioni per infrazioni sono da accreditarsi, all'infuori di situazioni che vedano beneficiari Enti terzi, al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.	
	I mezzi, gli arredi ed i materiali saranno quelli attualmente in dotazione ai singoli corpi e quelli acquistati in convenzione. Per questi ultimi, il Comandante determina i sistemi di distribuzione dei costi e delle riparazioni, di norma divisi equamente tra gli enti firmatari.	
	In caso di scioglimento dell'associazione, le attrezzature acquistate in comune, saranno suddivise di comune accordo tra gli associati.	
	Le sedi del Comando unico restano temporaneamente quelle dei rispettivi Comandi.	
	L'ufficio del Comandante rimarrà presso la sede attuale, sebbene lo stesso presenzierà anche presso la sede di Silvi.	
	Il Comandante dispone la dislocazione degli uffici, reparti ed unità operative tra le due sedi, nonché la sede di presa in servizio del personale e la collocazione di mezzi e attrezzature in modo che il servizio sia svolto con criteri di efficienza ed efficacia.	
	Le amministrazioni si impegnano ad individuare e porre in funzione entro anni 3 dalla firma della presente convenzione una unica sede principale	

collocata presso i confini territoriali, in modo che sia parimenti fruibile dalle popolazioni dei comuni convenzionati.

#### **Art. 6- Sistema direzionale e Consulta dei Sindaci**

Il sistema direzionale dell'attività di gestione associata è così articolato:

- Il Sindaco è autorità di polizia locale nel territorio del Comune di riferimento.
- La consulta dei Sindaci ha funzione programmatica, di indirizzo generale e di controllo della gestione associata.

Questa è composta dai Sindaci, o Assessori delegati, dei Comuni firmatari.

La rappresentanza dell'organo, ex art.15 della L.R. 13/1997, è espressa a turno annuale da uno dei componenti la Consulta.

In sede di prima applicazione, il componente la rappresentanza dell'organo viene scelto dai componenti di comune accordo.

Le riunioni, convocate dal titolare della rappresentanza, della cui tenuta viene redatto apposito verbale da personale dell'Ente dove si svolge, si tengono di diritto il primo martedì non festivo dei mesi di Gennaio, Maggio, Ottobre, ed ogni qualvolta i componenti lo ritengano opportuno.

Alle riunioni può essere invitato il Comandante le PLC, ai soli fini consultivi senza diritto di voto.

#### **Art.7 -Formazione e aggiornamento**

Il Comandante programma e cura, in modo uniforme, la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento di tutti gli addetti assegnati al servizio delle PLC.

#### **Art. 8 - Beni e strutture**



I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli servizi e quelli eventualmente acquistati. Nello svolgimento dei servizi trasferiti vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati.

1. La custodia, la gestione delle attrezzature di proprietà nonché le spese per il funzionamento del servizio gestito in convenzione sono a carico degli enti associati, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.
2. I beni destinati al servizio associato possono essere acquistati pro quota in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti all'associazione, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci.
3. Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l'utilizzo, le spese conseguenti saranno equamente ripartite tra i comuni associati.

#### **Art. 9-Dotazioni tecnologiche**

Il Comandante individua le dotazioni tecnologiche che consentano alle PLC di svolgere agevolmente e con i criteri di efficienza ed efficacia il servizio congiunto. In particolare per agevolare la consultazione dei dati anagrafici, tributari ed altri data base dei singoli Comuni.

Le PLC potranno creare data base finalizzati a sistemi di monitoraggio del territorio, provvederanno alla smaterializzazione dei documenti cartacei ed alla realizzazione di un archivio informatico di tutte le pratiche.



Le PLC, ai fini della rapidità di intervento e della sicurezza dei propri componenti e dei cittadini, creeranno altresì una sala operativa con frequenza radio unificata, utenze telefoniche dedicate, strumentazioni idonee a monitorare il territorio e a localizzare la posizione delle pattuglie.

Le PLC inoltre, nell'ottica di migliorare il servizio al cittadino, l'immagine dei corpi ed incrementare il senso civico, attueranno una politica di vicinanza ed educazione. Allo scopo potrà essere istituito

- un regime di partecipazione alla vita sociale della cittadinanza
- corsi di legalità (*oltre che di educazione stradale e per il conseguimento del documento di idoneità alla guida del ciclomotore*) presso le scuole del territorio,
- incontri civici con specifici contenuti con i cittadini
- un sito internet unico, con le funzionalità idonee a quanto perseguito,
- un servizio informativo attraverso gli operatori commerciali presenti sul territorio, l'istituzione di *newsletter* a mezzo email ed sms e l'iscrizione come PLC ai social network più frequentati

#### **Art. 10-Impegni degli enti associati**

I Comuni associati si impegnano ad assicurare il buon funzionamento della PLC, ponendo in essere le azioni amministrative necessarie e reperendo i fondi necessari.

Entro mesi 12 dalla firma della presente convenzione andranno realizzati:

- la frequenza radio unificata,
- la sala operativa,
- il sito internet dedicato,
- l'adozione di marchi e simboli distintivi unici.

Gli enti si impegnano, in via programmatica, e comunque allorquando la normativa e la capacità finanziaria lo permetta, ad incrementare gli organici in modo che il rapporto sia di almeno un componente, in ruolo a tempo pieno ed indeterminato, ogni **700** abitanti.

Allo stesso modo gli enti si impegnano a tenere concorsi che prevedano graduatorie cui possano attingere indifferentemente i firmatari della presente convenzione.

Gli Enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché a destinare almeno il 75% dei proventi da sanzioni ai capitoli di bilancio afferenti la Polizia Locale, qualora le capacità finanziarie degli enti lo consentano.

Gli Enti si impegnano altresì ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

#### **Art. 11-Rapporti finanziari**

Le spese derivanti dalla sola attuazione del servizio saranno suddivise nel seguente modo:

- il 50% dell'importo in parti uguali fra gli enti partecipanti;
- il 50% dell'importo in rapporto alla popolazione residente in ciascun Comune al 31.12. dell'anno precedente a quello di riferimento.

Per spese del personale rimangono riferite ai singoli Enti. Il trattamento economico del Comandante viene gestito dal Comune di Pineto. Il Comune di Silvi si impegna trimestralmente a rimborsare al Comune di Pineto il 50% il trattamento erogato.

I costi relativi ad attività anteriori la firma della convenzione che

spieghino i loro effetti in esercizi finanziari successivi alla firma, saranno a carico dell'Ente che ha originato i costi stessi.

Gli uffici finanziari provvederanno agli adempimenti necessari e, di concerto con il Comandante a predisporre gli adempimenti relativi.

Il Comandante provvederà annualmente a predisporre le delibere per l'utilizzo dei proventi ex art.208 del c.d.s..

Il Comandante provvede altresì a redigere apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione associata, al termine di ciascun esercizio finanziario, e lo trasmette al Comune associato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 12-Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione a livello gestionale, si rimanda alla Consulta dei Sindaci che provvederà a fornire le linee di indirizzo generale al Comandante.

#### **Art. 13-Recesso**

Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione all'altro Ente aderente a mezzo di lettera raccomandata a/r, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'Ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

#### **Art. 14-Scioglimento della convenzione**

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga

espressa da parte degli Enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Scioglimento che decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 15 - Controversie**

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dalla presente convenzione o in relazione ad esso al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di Conciliazione scelto di comune accordo di un organismo abilitato ai sensi del D.Lgs. 5/2003 e con gli effetti previsti dagli artt. 38-40 D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrativo in conformità al regolamento dell'Organismo di conciliazione adito.

#### **Art. 16 - Disposizioni in materia di privacy**

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Comando intercomunale per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Comandante del Corpo intercomunale.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

**Art. 17 – Disposizioni finali**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

IL SINDACO DI PINETO

IL SINDACO DI SILVI

Luciano Monticelli

Gaetano Vallescura

